

N. R.G. 41733/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **41733/2014**

tra

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATTORE/I

e

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi, 12.11.2018, ad ore 12,49, dinanzi alla dott.ssa D'Alessandro sono comparsi per parte attrice l'avv. Campanella e per parte convenuta l'avv. XXXXXXXXXXXXXXX in sostituzione dell'avv. XXXXXXXXX.

Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come in atti conformandosi alle risultanze della ctu esperita ed il procuratore di parte convenuta come da foglio depositato telematicamente il 18.10.2018.

L'avv. campanella chiede la liquidarsi le spese del giudizio con distrazione delle stesse.

L'avv. XXXXXXXXX deposita altresì nota spese

Dopo ampia discussione il giudice si ritira per deliberare.

Ad ore 14.30 vien data lettura della sentenza

Il Giudice

dott. Rosmunda D'Alessandro





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **41733/2014** promossa da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX(C.F. XXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. CAMPANELLA MARCO, elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTA', 25 PAVIA presso il difensore avv. CAMPANELLA MARCO

ATTRICE

contro

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA (C.F. XXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. XXX XXXXXXXX, elettivamente domiciliato in XXXXXXXX, XX XXXXXXXX presso il difensore avv. XXXXXXXXXXXXXXXX

CONVENUTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "*delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*" e non più anche "*dello svolgimento del processo*".

Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "*la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.*"

Ciò chiarito, è comunque opportuno premettere quanto segue:



- con atto di citazione la societàXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la Banca Intesa San Paolo S.p.A. per sentire accertare che la società attrice è creditrice nei confronti della banca della somma di € 34.254,744, oltre interessi, per la risultanza relativa al conto corrente n. XXXX (ora XXXXXXXXXXXX), contratto sottoscritto in data 21 marzo 1989, al quale risulterebbero applicati, anatocistici con capitalizzazione trimestrale, interessi debitori ultra legali, illegittime applicazioni di commissioni di massimo scoperto oltre a spese, nullità del conteggio dei giorni valuta;
- si costituiva in giudizio parte convenuta, Banca Intesa San Paolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel chiedere il rigetto delle domande avversarie, contestava le allegazioni e le domande di controparte, più in particolare chiedeva dichiararsi la prescrizione dei diritti e delle richieste azionate dalla società attrice;
- previo deposito delle autorizzate memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., la causa, ritenuta veniva istruita per mezzo di CTU contabile, e viene decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281/sexies c.p.c..

Nel merito.

Parte convenuta, eccepisce preliminarmente l'eccezione di prescrizione dei diritti e delle azioni esercitate da parte avversaria, ragion per la quale occorre individuare il dies a quo della prescrizione dal giorno della singola operazione o dalla sua annotazione.

L'eccezione dell'istituto bancario va rigettata dovendosi qualificare le operazione effettuate sul conto corrente de quo quali operazioni a natura ripristinatoria attesa la contestazione generica effettuata dalla banca (Cass. N. 12977/18), essendo stato provato in giudizio che il conto corrente risulta affidato, da come si può evincere dagli estratti conto prodotti in giudizio, pertanto il termine prescrizione decennale decorre dalla chiusura di conto corrente (Cass. SU 24418 del 2.12.2010).

È circostanza provata documentalmente che le parti, in data 21.3.1989, stipulavano un contratto di conto corrente bancario che prevedeva, all'art.7, due distinti termini di chiusura del conto, a seconda dell'andamento del conto, e, segnatamente, la chiusura del conto debitore ogni trimestre e creditore annualmente ed un tasso d'interesse debitore ultralegale determinato con riferimento agli usi su piazza (art.7).

La capitalizzazione degli interessi è consentita nel nostro ordinamento nei limiti di cui all'art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può esser derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle preleggi. Dopo una prima ed ormai risalente impostazione che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, è ormai giurisprudenza consolidata quella che individua nella capitalizzazione trimestrale un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria (cfr. cass. S.u. 4.11.2004 n. 21095).

La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è quindi nulla per contrarietà a norme imperative.

A seguito dell'intervento del legislatore, con il d. lg.s. 4.8.1999, n.342, e la delibera CICR 9.2.2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conto correnti, purchè sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio della reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia



pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto al cliente che deve espressamente approvare le mutate condizioni contrattuali.

La banca convenuta, pur sostenendo l'adeguamento alla delibera CICR, non ha provato, come era suo onere, di aver compiuto gli adempimenti richiesti, quali la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale e l'invio di una comunicazione scritta alla cliente; nonostante quanto affermato nell'elenco dei documenti, allegati alla comparsa di risposta, il doc. n. 10 intitolato "stralcio Gazzetta Ufficiale Parte seconda n. 141 del 19.6.2000" si riferisce ad un comunicato di Cariplo, mentre la seconda pagina del documento in analisi non presenta alcun collegamento che faccia ricondurre il contenuto alla banca convenuta, sulla quale, si ribadisce, gravava l'onere di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della adesione alla delibera CICR. Non risulta idonea né sufficiente ai fini probatori altresì la comunicazione di adeguamento effettuata mediante estratto di conto corrente del 30.09.2001 (doc.n. 4 di parte convenuta). Null'altro in proposito è stato prodotto. Nel caso in esame, quindi, accertata la nullità della clausola contrattuale (art. 7) che prevede l'anatocismo, per contrarietà a norme imperative, nonché della prassi di capitalizzazione trimestrale, deve essere accolta la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo conseguente all'applicazione da parte della banca dell'anatocismo, anche per il periodo successivo alla Deliberazione CICR del 9.2.2000, non essendo provato l'adeguamento della banca.

Il contratto di conto corrente bancario prevede l'applicazione di un tasso di interesse ultralegale determinato per relationem agli usi su piazza.

A norma dell'art. 1284 c. III°, c.c. gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto e, affinché la pattuizione di un tasso di interesse ultralegale sia valida, la stessa deve avere un contenuto chiaro, con la puntuale specificazione del tasso di interesse ultralegale.

Nel caso in esame è stato applicato un tasso di interesse ultralegale variabile, senza alcuna indicazione dei parametri di riferimento, se non il generico richiamo agli usi su piazza, atteso che il contratto prodotto agli atti di causa non contiene alcun articolo, né un prospetto di condizioni particolari, che si riferisca all'onere previsto dal III° comma dell'art. 1284 c.c..

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la clausola di determinazione degli interessi con riferimento agli usi su piazza è nulla in quanto "*perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 III comma cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scale nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione*" (ex multis Cass sez. I n.17679 del 29.7.2009). Deve essere quindi dichiarata la nullità della pattuizione del tasso ultralegale.

Stante la nullità del tasso d'interesse applicato al contratto, deve essere applicato il tasso legale sino alla data di stipulazione delle condizioni economiche (doc. 2).

Per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto applicate dalla Banca, deve rilevarsi che non risultano pattuite e per la loro validità è richiesta la loro previsione in una misura tale che soddisfi il requisito della determinatezza o determinabilità.

Ciò premesso, la decisione della causa si fonda altresì sulle risultanze elaborato peritale contabile, rinnovato a seguito provvedimento del 25 novembre 2015, che alla data della domanda, sulla base dell'estratto conto del 31.12.2013, ha accertato che il saldo positivo a favore per il correntista del conto corrente de quo risulta pari ad € 10.345,14.



Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa con riferimento alla domanda attrice, del grado di difficoltà e dell'attività in concreto svolta.

Le spese di CTu contabile sono poste a carico della Banca convenuta, soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1. Accogliendo parzialmente la domanda di parte attrice, accerta che il saldo positivo a credito del conto corrente di cui è causa alla data del 31.12.2013 risulta pari ad € 10.354,14;
2. Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del procedimento a favore dell'avv. Marco Campanella, procuratore antistatario di parte attrice, che liquida in complessivi € 7.000,00 (di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria ed € 2.600,00 per quella decisiva) oltre IVA, CPA e spese generali ex lege;
3. Pone carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in corso di giudizio.

Milano, 12 novembre 2018

Il Giudice dott.
Rosmunda D'Alessandro

